



INsintesi

Ex festività 2021, permessi banca ore e riduzione orario

Come è noto, il CCNL ABI 31/3/2015 (rinnovato il 19/12/2019) prevede che i lavoratori abbiano diritto annualmente a un numero di permessi giornalieri retribuiti a titolo di ex festività, corrispondente a quello delle giornate già indicate come festive e che non sono più considerate tali per idonee disposizioni legislative.

Tali permessi sono riconosciuti nel caso in cui le **ex festività ricorrono in giorni per i quali è prevista la prestazione lavorativa ordinaria** (dal lunedì al venerdì) con diritto all'intero trattamento economico, escluse quindi le giornate coincidenti, ad esempio, con scioperi, aspettative e congedi parentali non retribuiti.

Nel 2021 le ex festività cadranno nei seguenti giorni:

- **venerdì 19 marzo – San Giuseppe**
- **giovedì 13 maggio – Ascensione**
- **giovedì 3 giugno – Corpus Domini**
- **martedì 29 giugno – SS. Pietro e Paolo (con disciplina a parte per Roma)**
- **giovedì 04 novembre – Unità Nazionale**

Per il 2021 **inoltre** la ricorrenza del **25 Aprile**, Festa della Liberazione, cadrà di domenica e quindi, in base al CCNL vigente, andrà ad aumentare il monte delle ex festività disponibili.

Le giornate di permesso per ex festività sono pertanto **6 per i lavoratori operanti sull'intero territorio nazionale e 5 per i soli lavoratori operanti nel Comune di Roma** per i quali il 29 giugno rappresenta un giorno di festività (santo patrono), con conseguente astensione dal lavoro.

Ricordiamo poi che Il CCNL rinnovato il 19 dicembre 2019 prevede di mantenere il contributo obbligatorio a favore del Fondo nazionale per il sostegno dell'occupazione nel settore del credito (il cosiddetto FOC) fissato nella misura di una giornata lavorativa annua per i lavoratori dipendenti del settore.

Tale contributo comporta la rinuncia, **per gli appartenenti alle Aree Professionali, a 7 ore e 30 minuti** delle 23 ore di riduzione d'orario mentre **per i Quadri Direttivi e i Dirigenti ad una giornata di ex festività**.

Alla luce di tutto ciò le giornate di permesso per il 2021 saranno le seguenti:



6 per le Aree Professionali (un giorno in meno per chi opera nel comune di Roma)

5 per i Quadri Direttivi e i Dirigenti (un giorno in meno per chi opera nel comune di Roma)

Ricordiamo che in UniCredit Group sono ancora in validità gli accordi che prevedono l'**obbligo di fruizione** di questi permessi entro l'anno di competenza, tra il 16 gennaio e il 14 dicembre e se non fatti andranno "persi" senza possibilità di monetizzazione. In base agli accordi in tema di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro questi permessi **potranno essere usufruiti anche a ore** e dovranno essere richiesti **con congruo preavviso** ma senza inserimento in piano ferie anche se in giorni interi e fino a due consecutivi. Potranno essere fruiti anche in aggiunta ai periodi di ferie o utilizzati in più di due giornate consecutive ma in tal caso andranno segnalati in sede di predisposizione di piano ferie.

Precisiamo anche che il diritto ai permessi per ex festività matura solo qualora, in quel giorno, il lavoratore abbia diritto alla retribuzione piena. Occorrerà, pertanto, fare attenzione ad **evitare**, per quanto possibile, **di richiedere permessi non retribuiti o aspettative che cadano nelle date sopra elencate** per non perdere il corrispondente giorno di ex festività.

Per le aree professionali, eccezionalmente quest'anno, l'azienda ha deciso di concedere **la fruizione anche per il mese di gennaio**:

- **dei residui dei permessi Pro** (ricordiamo che anche per il 2021 le 23 ore annuali previste per i permessi riduzione orario sono ridotte a 15,5 ore poiché 7,5 ore di queste sono destinate a finanziare il Fondo per l'occupazione);
- **dei residui banca ore** maturate prima dei mesi di novembre e dicembre 2020 (che restano invece programmabili per tutto il 2021).
- **il permesso P52** di 7,5 ore ha validità annuale ed è **scaduto** il 31.12.2020.

In base al CCNL l'utilizzo della banca ore, può avvenire secondo queste regole: entro 6 mesi dalla prestazione aggiuntiva va concordato con l'azienda; oltre i 6 mesi dalla prestazione previo **semplice preavviso** all'azienda per recupero di meno di un giorno lavorativo per il recupero frazionato di ore, almeno 5 giorni lavorativi per il recupero di 1 o 2 giorni e almeno 10 giorni lavorativi per il recupero di più di 2 giorni.

14 gennaio 2021

LA SEGRETERIA FIRST CISL UNICREDIT GROUP

